

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE-

- deliberazione approvativa CC n. 15 del 20.03.1998

SOMMARIO

Art. 1	- Generalità	pag. 5
Art. 2	- Armi in dotazione	pag. 5
Art. 3	- Assegnazione dell'arma	pag. 5
Art. 4	- Servizi da svolgersi con armi in via continuativa	pag. 7
Art. 5	- Servizi da svolgersi occasionalmente con armi	pag. 7
Art. 6	- Consegnatario delle armi	pag. 7
Art. 7	- Istituzione dell'armeria	pag. 9
Art. 8	- Obblighi dell'assegnatario	pag. 9
Art. 9	- Deposito temporaneo dell'arma assegnata	pag. 9
Art.10	- Rinvio a norme di legge e di regolamento	pag. 9

Art. 1 Disposizioni Generali

Il presente Regolamento, emanato in applicazione dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65 e del relativo e del relativo Decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987 n. 145, disciplina l'uso e le modalità dell'armamento per difesa personale degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale ai quali sia stata conferita la qualifica di Agente di P.S., nonché il tipo delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni per l'addestramento.

Art. 2 Armi in dotazione

L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti della Legge Quadro n. 65/86 e del D.M. n. 145/87, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le armi in dotazione alla Polizia Municipale sono costituite dalle pistole semiautomatiche marca Beretta mod. 81/f, cal. 7,65, rientranti nei modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni.

Per i soli servizi di Polizia Zoofila, la Polizia Municipale può essere dotata di un'arma lungacomune da sparo.

Art. 3 Assegnazione dell'arma

Le armi di cui al precedente art. 2 possono essere assegnate solo al personale in possesso della qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza" ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e che abbia ottemperato agli obblighi di cui al 1° comma dell'art. 18 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

L'arma è prelevata presso il consegnatario di cui al successivo art. 6, previa esibizione del provvedimento di assegnazione e deve essere immediatamente a questi versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'assegnazione dell'arma al personale per i servizi di cui al 3° comma del successivo art. 4 e per quelli di cui all'art. 5 è fatta, di volta in volta, su disposizione del Comandante del Corpo. L'arma così assegnata è prelevata all'inizio del servizio presso il consegnatario ed allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma, comunque assegnata, deve essere versata immediatamente al consegnatario all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori gerarchici, dall'Amministrazione o dal Prefetto con provvedimento motivato.

L'arma deve essere comunque ritirata, a cura del Comandante del Corpo o del consegnatario di cui all'art. 6, in caso di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di salute determinati da infermità neuropsichiche.

Art. 4

Servizi da svolgersi con arma in via continuativa

I seguenti servizi di Polizia Municipale vanno svolti in via continuativa con arma:

- Servizi esterni;
- Servizi interni con utilizzo anche esterno;
- Servizi notturni e di pronto intervento;
- Servizi di presidio alla Sede del Corpo;
- Servizio di vigilanza alla Residenza comunale;
- Servizio di cassa.

Al personale specificatamente destinato ai servizi di cui al comma precedente è assegnata l'arma in via continuativa.

Al personale destinato occasionalmente ai servizi in questione l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

Art. 5

Servizi da svolgersi occasionalmente con armi

I seguenti servizi di Polizia Municipale sono svolti occasionalmente con arma:

- Servizio di scorta al Gonfalone comunale, bandiere e labari;
- Servizi connessi con elezioni o referendum;
- Servizi di scorta in genere;
- Servizi di Polizia Zoofila.

Al personale destinato ai servizi di cui al comma precedente, qualora non assegnatario di arma in via continuativa, l'arma è assegnata per la durata del servizio.

Art. 6

Consegnatario delle armi

Con provvedimento del Comandante del Corpo, sono nominati un consegnatario ed un subconsegnatario delle armi e delle munizioni. Quest'ultimo collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni di competenza e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7
Istituzione dell'Armeria

Nei locali del Comando, è istituita l'armeria della Polizia Municipale, in apposito locale o altro luogo consentito dalle disposizioni in vigore, in cui sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento.

Art. 8
Modalità di porto dell'arma

In servizio, l'arma deve essere portata nella fondina esterna dell'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abito borghese.

Il Responsabile del Servizio può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'Uniforme.

Non possono essere portati in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alternate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 9
Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti al di fuori del territorio del Comune dagli addetti di Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agenti di P.S., sono svolti di massima senz'arma.

Il porto della stessa è consentito agli agenti in possesso della qualifica di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 10
Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastro o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.

Il Sindaco comunica al Prefetto della Provincia ed a quello territorialmente competente per il luogo cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo del servizio prestato e la durata presumibilmente della missione.

Art. 11
Obblighi dell'assegnatario

Il personale cui è assegnata l'arma, ai sensi del presente Regolamento, ha l'obbligo di portare l'arma ed il relativo munizionamento nei modi prescritti.

Inoltre, deve:

- Verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia;
- Segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;

- Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 17;
- Fare immediata denuncia, in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parte di essa e delle munizioni, al Commissariato della Polizia di Stato o al Comando Carabinieri;
- Giustificare per iscritto al Comando, il numero dei colpi in qualunque circostanza sparati e la relativa motivazione.

Art. 12

Deposito temporaneo dell'arma assegnata

Il personale assegnatario di arma in via continuativa può depositare temporaneamente presso l'armeria del Corpo, in occasione di assenza dal servizio per congedo ordinario o straordinario o per infermità. Delle relative operazioni è fatta annotazione sull'apposito registro.

Art. 13

Custodia delle armi

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni stesse, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, sono custodite in armadio metallico corazzato con chiusura del tipo cassaforte con serratura di sicurezza o a combinazione, collocato nei locali dell'armeria o in altri locali idonei.

A tali compiti attengono il consegnatario ed in sua assenza il sub consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Comandante del Corpo.

L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 14

Armadi metallici

Le chiavi per l'accesso ai locali armeria e dell'armadio metallico dove sono custodite le munizioni, le armi di riserva e le eventuali armi non assegnate, sono conservate dal consegnatario durante le ore di servizio, ed in sua assenza dal sub consegnatario, che ne rispondono.

Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé, dal consegnatario medesimo ed in sua assenza dal sub consegnatario.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal Responsabile del Servizio, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine sono preventivamente vistate dal Questore della Provincia.

Il consegnatario è dotato altresì di registro a pagine numerate, preventivamente vistato dal Responsabile del Servizio per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 15

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni ed ogni qualvolta presentano anomalie o siano state sottoposte a immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite se non possono essere usate nei tiri di addestramento, devono essere consegnate all'Ufficio legale di P.S. per la conseguenziale distruzione a norma delle Leggi.

Le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni.

Le stesse sono usate, ove possibile, per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito Servizio artificieri dell'esercito.

Art. 16

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario o, in assenza, il sub consegnatario delle armi e delle munizioni, cura con la massima diligenza:

- a)- la custodia e la conservazione delle armi di riserva, di quelle depositate e delle munizioni in apposito armadio metallico corazzato di cui all'art. 13 e delle chiavi;
- b)- l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c)- la tenuta dei registri e della documentazione;
- d)- la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Art. 17

Addestramento al Tiro

Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di polizia dello Stato e, devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, ed in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 della Legge 17.4.90, n. 24.

A tale fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio in possesso della qualifica di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezione provinciale, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.05.1981, n. 286.

E' facoltà del Responsabile del Servizio, sentito il Sindaco, disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro a corso dell'anno, per tutti gli addetti al servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati dal presente articolo sono comunicati al Prefetto della Provincia. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è affidata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al 2° comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento da sostenere, in tale caso, a proprie spese.

Art. 18

Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Questore della Provincia, ai sensi della Legge 18.06.1969, n. 323, ed ha la durata di 6 (sei) anni.

A tale fine il Sindaco trasmette al predetto Questore, l'elenco nominativo degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S. ed annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale e di riconoscimento degli stessi.

Art. 19

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

^^^^

a cura Segreteria Generale)